



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



N. 341

del 23/09/2009

REGISTRO DELLE ORDINANZE

IL SINDACO

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2009:

- è stato istituito un mercato denominato “**Mercato Contadino di Scicli**” riservato alla vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20/11/2007, ubicato nello spazio pubblico individuato come “Via Dolomiti (S. M. La Nova)” composto complessivamente da n. 15 posteggi ciascuno di mq. 6,00 (mt. 3,00 x mt. 2,00);
- è stato approvato il regolamento per lo svolgimento del mercato contadino, disciplinante la partecipazione degli imprenditori agricoli al mercato de quo;
- è stato demandato alla Giunta Comunale, il numero dei posteggi da assegnare in riferimento alla categoria merceologica;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 20/04/2009 con la quale, fra l'altro:

- è stata definita l'assegnazione dei posteggi in riferimento alle categorie merceologiche ivi indicate;
- è stato approvato il bando per l'assegnazione dei detti posteggi;

Letto l'art. 3 del predetto regolamento il quale stabilisce che:

- il mercato contadino si svolgerà con periodicità settimanale, salvo edizioni straordinarie, che nel corso dell'anno saranno individuate con deliberazione della Giunta Comunale e che possono aver luogo in concomitanza con altre manifestazioni che si svolgono nel centro storico;
- gli orari di svolgimento dei mercati saranno stabiliti dal Sindaco ai sensi della vigente normativa;

Dato conseguentemente atto della necessità di definire gli orari del mercato contadino come sopra istituito, al fine del regolare svolgimento dell'iniziativa;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti orari per lo svolgimento del mercato contadino del Comune di Scicli ubicato nello spazio pubblico individuato come “Via Dolomiti (S. M. La Nova)” composto complessivamente da n. 15 posteggi ciascuno di mq. 6,00 (mt. 3,00 x mt. 2,00) che si svolgerà, con frequenza settimanale, nella giornata di sabato:

- 1) inizio occupazione posteggio: ore 7.00
- 2) termine ultimo di occupazione posteggio: ore 8.00
- 3) termine attività di vendita: ore 13.00
- 4) orario entro cui deve essere lasciato libero il posteggio da merci ed attrezzature: ore 14.00.

la violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 secondo le modalità di cui alla L. n.689/1981.

MANDA

Al Comando di Polizia Municipale per l'osservanza ed il rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

La trasmissione in copia della presente ordinanza al Capo Settore Sviluppo Economico ed al Comando di Polizia Municipale di Scicli.

IL SINDACO

f.to (Sig. Giovanni Venticinque)